ASSOCIAZIONE PENSIONATI
C.O. DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ente giuridicamente riconosciuto (D.P.C.M. 17 marzo 1998)

Roma, lì 06 febbraio 2024

Prot. 2/4

Cari Soci,

sono recentemente pervenute richieste di notizie circa l'applicazione della sentenza n° 4/2024 dell'11-01-2024 della Corte Costituzionale in ordine ad arretrati non percepiti da dipendenti pubblici.

Al riguardo, si precisa che - da un sommario accertamento - non è risultato che la questione riguardi il Comparto Servizi che, purtroppo, come noto non viene fatto rientrare nel Comparto Sicurezza.

Restano però salve le posizioni di ciascuno in ordine alla amministrazione di provenienza nei periodi in riferimento.

La problematica è, comunque, già stata portata all'attenzione del Ministero dell'Interno e della Difesa, quindi, è opportuno attendere gli eventi prima di prendere eventuali iniziative.

Ad ogni buon conto, solo a titolo informativo, si allega una nota inviata in merito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'USIC- Unione Sindacale Italiana Carabinieri , nella quale vengono esclusi gli effetti della sentenza in quanto riguardano solo il personale del Comparto Ministeri.

IL PRESIDENTE
Gen. C.A. (c) Giovanni BONZANO

Via di S. Vito, 17 - 00185 Roma - Tel. e Fax 06.4467999 - Tel. 06.49382573
www.apcopcm.org - e-mail: info@apcopcm.org

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM – Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare

N. 36/1-2 di prot.
Rif. pec del 22 gennaio 2024

Roma, 25 gennaio 2024

OGGETTO: USIC – UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI.
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ (R.I.A.). EFFETTI DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 4/2024.

A **USIC – UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI**
usic@pec.it

In relazione ai contenuti della comunicazione, si partecipa che la Sentenza 4/2024 della Corte Costituzionale non ha effetti sulla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) corrisposta al personale delle Forze Armate / Forze di Polizia, riguardando, invece, il solo personale del Comparto Ministeri.

Al riguardo, la limitazione prevista dall'articolo 51, comma 3, della Legge Finanziaria 2001 aveva generato un blocco illegittimo degli effetti giuridici legati al raggiungimento di determinate soglie di anzianità di servizio utili per la maggiorazione della R.I.A.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
(Gen. B. Emanuele De Santis)